



ANAS S.p.A
SEGAC CEMI



Prot. CDG-0524118-P del 18/10/2017

S.S. n. 3 Bis "Tiberina"
S.S. n. 12 "dell'Abetone e del Brennero"
S.S. n. 16 "Adriatica"
S.S. n. 45 "di Val Trebbia"
S.S. n. 62 "della Cisa"
S.S. n. 63 "del Valico del Cerreto"
S.S. n. 64 "Porrettana"
S.S. n. 67 "Tosco-Romagnola"
S.S. n. 309 Dir "Romea"

Oggetto: Disciplina della circolazione stradale durante la stagione invernale

ORDINANZA N° 251 /2017

Il sottoscritto Responsabile Area Compartimentale dell'Emilia Romagna con sede in Bologna:

PREMESSO

- che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;

CONSIDERATO

- che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza dei pneumatici dei veicoli;
- che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombrò neve;

SENTITO

- i Responsabili dei Centri di Manutenzione A, B, C e D, che hanno espresso parere favorevole;

VISTO

- l'art. 5 comma 3 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285;
- l'art. 6, comma 4, lett. e) del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), come modificato dall'art. 1, comma 1, della L. 29/07/2010 n. 120;
- la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del 16/01/2013;
- il Piano Neve 2016/2017, redatto da questo Compartimento;

Coordinamento Territoriale Nord Est

Area Compartimentale Emilia Romagna

Viale A. Masini, 8 - 40126 Bologna T [+39] 051 6301111 F [+39] 051 244970
Pec: anas.emiliaromagna@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Società con Socio Unico

Sede Legale
Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 F [+39] 06 4456224
Pec: anas@postacert.stradeanas.it
Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 - C.F. 80208450587





ANAS S.p.A
SEGAC CEMI



520509510900
Prot. CDG-0524118-P del 18/10/2017

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote ed i motocicli, che nel periodo dal 15/11/2017 al 15/04/2018 transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza di questo Compartimento per la Viabilità dell'Emilia Romagna:

• S.S. n. 3 Bis	dal Km 195+000	(loc. Sarsina)	al Km 250+565	(loc. Ravenna);
• S.S. n. 12	dal Km 91+450	(conf. regionale)	al Km 164+000	(loc. Pozza di Maranello);
• S.S. n. 16	dal Km 147+860	(svinc. A14 Dir/SS 309 Dir)	al Km 157+860	(loc. Classe);
• S.S. n. 45	dal Km 62+100	(conf. regionale)	al Km 116+000	(loc. Fabiano);
• S.S. n. 62	dal Km 56+214	(conf. regionale)	al Km 92+600	(loc. La Salita);
• S.S. n. 63	dal Km 35+550	(conf. regionale)	al Km 92+000	(loc. La Bettola);
• S.S. n. 64	dal Km 31+110	(conf. regionale)	al Km 85+020	(loc. Borgonuovo);
• S.S. n. 67	dal Km 142+460	(conf. regionale)	al Km 180+000	(loc. Castrocaro Terme);
• S.S. n. 67	dal Km 217+277	(inn. SS 16)	al Km 226+200	(svinc. Via Trieste);
• S.S. n. 309 Dir	Intera estesa	(da rotatoria loc. Bassette a svinc. SS 16);		

devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente Regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/05/2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla Normativa ONORM V5 119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 13/05/2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza al fondo stradale.



ANAS S.p.A
SEGAC CEMI



320509510900

Prot. CDG-0524118-P del 18/10/2017

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22/10/1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

Il presente provvedimento è reso noto al pubblico con la specifica segnaletica stradale.

Sono incaricati di fare osservare la presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'art 12 del D.lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. - Nuovo Codice della Strada e la sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo Decreto.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR dell'Emilia Romagna, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/1992.

Il Responsabile Area Compartimentale
Ing. Mario Liberatore

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mario Liberatore", written over the printed name.